

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 444**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2001**

—————

Esenzione dalle sanzioni in materia fiscale per le violazioni  
puramente formali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Una delle esigenze più sentite sia presso il mondo della produzione e del lavoro sia presso i semplici cittadini è quella di semplificare l'intricatissima e complicata legislazione fiscale.

L'incredibile difficoltà che il cittadino trova per dover rispettare la legge, oltre ad essere fonte di spesa per il ricorrere al commercialista, è evidente motivo di perdite di tempo che ostacolano il lavoro, ma soprattutto è uno delle principali cause che hanno generato quel distacco tra cittadino e istituzioni che è uno dei mali principali dell'Italia.

Ciò nonostante l'opera di legislazione in materia fiscale continua senza sosta, aggiungendo complicazioni a complicazioni, con l'effetto di rendere al contribuente sempre

più ostico e pericoloso districarsi tra i meandri delle leggi vigenti. Pericoloso in quanto, invischiato com'è in una miriade di disposizioni formali più o meno incomprensibili, il cittadino rischia di continuo di incorrere in errori di forma o in omissioni, privi di qualsiasi effetto in termini di danno all'Erario, che comportano costose ed irritanti sanzioni.

Scopo del presente disegno di legge è quello di andare incontro ai cittadini che, pur volendo rispettare le leggi fiscali, incorrono in errori formali o in omissioni, esentandoli dalle sanzioni previste. Ciò allo scopo di indicare al legislatore un nuovo percorso, in linea con le moderne esigenze di efficienza del mondo del lavoro e con il resto dei Paesi europei.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Violazioni formali)*

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. - *(Violazioni formali)* - 1. Qualora una o più violazioni di natura meramente formale, contestate al contribuente, anche in concorso con violazioni sostanziali, non determinino di per sè alcun danno a carico dell'Erario, per le stesse non si dà luogo all'applicazione di alcuna sanzione.

2. Vi è danno a carico dell'Erario qualora la violazione formale sia tale da comportare un minor ammontare d'imposta o d'imponibile».

